

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERRANDI, TARGETTI e CAPALOZZA

Annunziata il 24 gennaio 1952

Assegnazione di sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri presso le procure della Repubblica e gli uffici di istruzione per lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della polizia giudiziaria, problema legislativo e morale, giuridico e di costume, preoccupa gli studiosi, i giudici, gli avvocati e la parte migliore della opinione pubblica italiana. Specialmente il problema dei rapporti tra la polizia giudiziaria e la magistratura richiede ormai da troppo tempo una soluzione conforme a principi di civiltà e di giustizia; ed è triste che il primo Parlamento della Repubblica non abbia finora voluto affrontarlo nonostante i ripetuti appelli compiuti in entrambi i suoi rami e debba oggi esservi sospinto dalla voce della pubblica coscienza, preoccupata e commossa da numerosi e clamorosi tristissimi episodi che hanno riempito di se stessi le cronache degli ultimi tempi.

Ma la necessità di risolvere quel problema sussisteva e sussiste all'infuori di ogni fatto di cronaca.

La Costituzione della Repubblica stabilisce all'articolo 109 che l'« autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria ». Questo articolo fu il frutto invero poco felice di un emendamento che tolse alla norma la chiarezza decisiva che essa avrebbe avuta, se fosse stata conservata in un altro testo che sembrava stesse per ricevere il consenso dell'Assemblea. (« La polizia giudiziaria dipende direttamente dall'autorità giudiziaria »).

Tuttavia l'Assemblea Costituente rese chiaro lo spirito della norma costituzionale e segnò una mèta ben sicura alla legislazione ordinaria, votando all'unanimità, subito dopo l'approvazione dell'articolo 109, il seguente ordine del giorno: « L'Assemblea Costituente fa voti per la creazione di un Corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria ». (*Atti dell'Assemblea Costituente*; seduta del 26 novembre 1947).

A questa soluzione dovremo pur giungere per superare nella legge ordinaria la insufficiente regolazione dei rapporti fra polizia giudiziaria e magistratura, che oggi è data dall'articolo 220 del Codice di procedura penale; bisogna cioè giungere al più presto possibile alla creazione di una polizia giudiziaria che dipenda direttamente ed esclusivamente dal magistrato.

Una necessità di tale natura veniva solennemente affermata il 28 ottobre 1948 anche dal Ministro della giustizia dell'epoca, onorevole Giuseppe Grassi, allorquando discutendosi il bilancio del suo Ministero e dovendosi egli esprimere su un ordine del giorno dell'onorevole Calamandrei che invocava una inchiesta sulla situazione delle carceri italiane e sulla condotta della polizia giudiziaria, riconosceva che « quanto alla parte che riguarda

i sistemi riprovevoli usati alle volte dagli organi di polizia giudiziaria negli interrogatori e nell'espletamento delle funzioni istruttorie in genere, è da dichiarare che su questo terreno potremo fare qualcosa dal momento in cui la polizia giudiziaria verrà sottratta alla amministrazione della polizia ordinaria e messa alle dipendenze della magistratura ».

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera, non ha la pretesa di risolvere *in toto* e d'un tratto un così grave problema. Essa però intende apprestare uno strumento, un mezzo per creare le condizioni che permettano al più presto possibile la creazione della nuova polizia giudiziaria che dipenda in modo diretto ed esclusivo dalla magistratura. Proposta di legge che forse potrà essere riguardata oggi come troppo modesta, ma che è sicuramente ed immediatamente attuabile. Essa si appoggia, oltre al resto, a delle esperienze felicemente compiute in alcuni centri giudiziari del nostro Paese. Non comporta difficoltà organizzative od oneri finanziari. E, a nostro avviso, essa serve ad indicare il modo più sicuro e più spedito per formare i primi nuclei della nuova polizia giudiziaria. Scegliendo tra i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri i più adatti, i più preparati ed intelligenti, e destinandoli per periodi di tempo determinati, con destinazione rinnovabile per coloro che abbiano dato prova soddisfacente, alle procure della Repubblica e agli uffici istruzioni, e mettendo i militari stessi ad esclusiva disposizione dei magistrati dirigenti quegli uffici, noi creeremo i primi organismi di polizia che permetteranno domani l'attuazione immediata e sicura di più ampia riforma, quando venga realizzata la previsione che il guardasigilli Grassi formulava sin dal 28 ottobre 1948, in omaggio alla volontà della Costituente.

Inoltre la costituzione di tali gruppi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria alle dipendenze esclusive dei procuratori della Repubblica e dei giudici istruttori, varrà a far cessare o attenuare gli inconvenienti più gravi dai quali oggi sorgono motivi frequentissimi di giuste lamentele e di turbamenti della pubblica opinione. Intendiamo parlare delle proroghe dei fermi che la polizia giudiziaria richiede e che l'autorità giudiziaria concede affinché la polizia giudiziaria stessa conduca a termine le sue indagini, gli interrogatori, i confronti, le perquisizioni, ecc.; quegli atti cioè che poi dominano tutto il successivo corso del processo, donde la ragione della ripetuta censura all'attuale sistema

in base al quale non la polizia dipende dalla magistratura, ma in pratica la magistratura deve far dipendere le proprie inchieste, da quelle della polizia.

Come è noto, l'articolo 13 della Costituzione prevede la possibilità dell'arresto del cittadino da parte della polizia soltanto in casi eccezionali, di necessità ed urgenza, e vuole che anche in quei casi il cittadino sia posto a disposizione dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dal suo fermo. Le norme vigenti della procedura penale restringono a 24 ore il tempo entro il quale l'arrestato deve esser messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma consentono che il magistrato, per ragioni di necessità, autorizzi una dilazione del fermo di polizia.

Di questa facoltà di proroga che stando alla lettera della legge dovrebbe ritenersi eccezionale, si fa in pratica un uso larghissimo, che giustifica le molte critiche in ogni momento al proposito sollevate.

Non si può tuttavia misconoscere che spesso riesce indispensabile proseguire per fini di giustizia delle indagini, che sono tutte proprie dell'attività di polizia e che il magistrato per conto suo difficilmente potrebbe compiere, come quando si tratti di attingere informazioni urgentissime in sedi lontane, di operare degli arresti anch'essi in località distante dalla sede giudiziaria competente, e così via. Orbene, quando saranno creati i nuclei di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le procure e presso gli uffici di istruzione, la polizia ordinaria non avrà più motivo o avrà minore possibilità di chiedere proroghe ai fermi eseguiti sulla persona degli inquisiti, poiché il giudice avrà a sua esclusiva disposizione, la sua polizia, alla quale darà lui stesso gli ordini e della quale vigilerà in ogni istante la condotta; polizia che ogni giorno più si renderà specializzata anche moralmente nel nuovo costume e nella nuova atmosfera.

Questi sono il senso e la portata della nostra proposta di legge. Essa consta di 3 articoli.

Il primo prevede la designazione agli scopi predetti, presso gli uffici giudiziari dei sottufficiali e ufficiali dell'Arma dei carabinieri « per essere adibiti soltanto a quelle indagini che detti uffici giudiziari loro affideranno ».

Si sono indicati sottufficiali e militari dei carabinieri — i quali, a sensi della procedura penale, sono rispettivamente ufficiali e agenti di polizia giudiziaria — in considerazione delle esperienze già fatte, e delle quali si fa-

DOCUMENTI. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ceva cenno più sopra, esperienze felicemente compiute in vari centri giudiziari appunto a mezzo di carabinieri specializzati, sottufficiali e militari.

L'articolo 2 indica i modi di scelta dei componenti i predetti gruppi di polizia giudiziaria specializzata, scelta alla quale dovranno collaborare coi capi delle Corti di appello, i titolari degli uffici interessati, e i comandanti locali dell'Arma.

L'articolo 3 dispone che durante il periodo della loro assegnazione agli uffici giudiziari, i militari dell'Arma dipenderanno funzionalmente ed in modo diretto ed esclusivo dai magistrati dirigenti gli uffici stessi. È una tale norma, la logica conseguenza delle prime due, e vale a caratterizzare la vera natura e l'importanza della nostra proposta di legge che confidiamo troverà il pieno e sollecito consenso del Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ogni procura della Repubblica ed ufficio istruzione sarà annualmente destinato, a richiesta di detti uffici ed a loro esclusiva disposizione, un congruo numero di sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, per essere adibiti soltanto a quelle indagini che detti uffici giudiziari a loro affideranno.

ART. 2.

Il numero dei militari dell'Arma dei carabinieri da porsi a disposizione degli uffici giudiziari indicati all'articolo 1 sarà stabilito, e la scelta dei militari addetti verrà compiuta dal presidente della Corte di appello su segnalazione dei magistrati dirigenti gli uffici giudiziari interessati, e dei comandanti locali dell'Arma, tenuto conto dell'importanza della sede, delle esigenze e della entità delle istruttorie penali.

ART. 3.

Durante il periodo della loro assegnazione presso gli uffici giudiziari, i sottufficiali e militari dell'Arma dipenderanno funzionalmente in modo diretto ed esclusivo dai magistrati dirigenti detti uffici.